APPROFONDIMENTO CIVILE

Prescrizione di 5 anni per il canone Rai (Corte di Giustizia Tributaria Taranto n. 994/2023)

Data pubblicazione: 16/01/2024

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

LA QUESTIONE

Canone Rai non pagato, quale è il termine di prescrizione?

Sul punto si segnala una interessante pronuncia [1] della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Taranto, a firma del Presidente della Prima Sezione Dott. Massimo Brandimarte.

LA DECISIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI TARANTO

La Corte di Giustizia Tributaria di Taranto, con la decisione in commento, ha ritenuto applicabile – richiamando la sentenza n. 1053/1997 del Tar Lazio - al pagamento del canone rai, ***il termine prescrizione quinquennale.***

L'ORIENTAMENTO DELLA CASSAZIONE

Sul punto è da segnalare un contrasto di orientamenti fra la Corte tarantina e la Suprema Corte.

Infatti, se per la giustizia tributaria jonica il termine prescrizionale è quinquennale (fedele a precedente pronuncia, la ***n. 673/2017 dell'allora Comm. Trib. Puglia Prov. Taranto, n. 673/2017***), viceversa, per la Suprema Corte, da ultimo le ***sentenze n. 17234/2023 e n. n. 33213/2023*** – che hanno assimilato il canone rai ad Irpef ed IVA - è applicabile il termine prescrizionale decennale.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

Per la Cassazione: "*l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una* ***prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo*** *ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi*.".- (di qui l'applicazione del termine prescrizionale più lungo).

Per la Corte di Giustizia Tributaria di Taranto: "*il canone rai va pagato* ***annualmente ed ogni anno l'obbligazione è predeterminata per legge*** *e prescinde persino dalla posizione reddituale dell'obbligato, a differenza delle imposte erariali, in cui gli elementi costitutivi dell'obbligazione dipendono invece da un'autonoma dichiarazione e dal reddito prodotto, che può variare di anno in anno*" (da qui, il regime prescrizionale relativo ad una obbligazione ripetitiva).

NOTE

[1] A definizione di una questione sottoposta da un soggetto rappresentato e difeso dall'Avv Giuseppe Mappa, specializzato in diritto tributario.

Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico "Il periscopio del diritto", di cui è autore e responsabile.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati